

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

REGOLAMENTO
per la ripartizione dell'incentivo di cui
all'articolo 113 del decreto legislativo
18/04/2016, n. 50

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno.

2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice.

3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. Il

provvedimento riporta le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo articolo 5, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del codice assume la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Responsabile del Settore competente, previa individuazione delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività, secondo quanto precisato dal precedente articolo 4.

2. Per progetti di cui i lavori di importo a base di gara sono inferiori alla soglia comunitaria,

l'incentivo è attribuito in ragione **dell'80% del 2%** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- a) il responsabile del procedimento: **45%**;
- b) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: **40%**;
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **10%**;
- d) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: **5%**.

3. Per progetti di cui i lavori di importo a base di gara sono superiori alla soglia comunitaria, l'incentivo è attribuito in ragione del **60% del 2%** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione, secondo la ripartizione del comma 2.

4. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Art. 6. Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento del Responsabile del Settore di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo/regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dalle norme e/o dal capitolato speciale d'appalto.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione dei soggetti e delle strutture interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dall'interessato secondo i seguenti criteri:

- a) la prima, pari al 50% dell'importo complessivo dovuto, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro;
- b) la seconda in percentuale all'importo degli stati di avanzamento lavori;
- c) il saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo;

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V

Norme finali

Art. 9. Disposizioni transitorie.

1. Il presente Regolamento si applica per le opere pubbliche o lavori, la cui progettazione sia stata approvata successivamente al 18/08/2014, data di entrata in vigore degli artt. 13 e 13 bis della L. 114/2014. Gli incentivi già maturati alla data del 18/08/2014 saranno erogati secondo la disciplina previgente.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al codice e al regolamento di cui al DP.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogate dal Codice degli Appalti

3. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 22/01/2004.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.